

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

L'ART.4-BIS, COMMA 2 DELLA LEGGE N.459/01 E SS. M. E I. PREVEDE CHE L'OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PERVENGA DIRETTAMENTE AL COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ENTRO IL TRENTADUESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DI VOTAZIONE E, QUINDI ENTRO il **24 agosto 2022** IN TEMPO UTILE PER L'IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

L'OPZIONE POTRA' PERVENIRE AL COMUNE PER POSTA, TELEFAX, POSTA ELETTRONICA ANCHE NON CERTIFICATA E POTRA' ESSERE RECAPITATA A MANO ANCHE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTERESSATO.

PER QUANTO ATTIENE AI CONTENUTI E ALLE MODALITA' DI INOLTRO, LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE, REDATTA SU CARTA LIBERA E NECESSARIAMENTE CORREDATA DI COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DELL'ELETTORE, DEVE IN OGNI CASO CONTENERE L'INDIRIZZO POSTALE ESTERO CUI VA INVIATO IL PLICO ELETTORALE ED UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DEL CITATO ART.4 BIS, RESA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000 UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE IL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE.

CON RIFERIMENTO AL PRESUPPOSTO TEMPORALE DELLA PRESENZA DELL'ELETTORE ALL'ESTERO PER UN PERIODO MINIMO DI ALMENO TRE MESI, NEL QUALE RICADE LA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE, SI RITIENE CHE LA RELATIVA DOMANDA DEBBA RITENERSI VALIDAMENTE PRODOTTA OVE SI DICHIARI ESPRESSAMENTE TALE CIRCOSTANZA ED ANCHE SE L'INTERESSATO NON SI TROVI ALL'ESTERO AL MOMENTO DELLA DOMANDA STESSA PURCHE' IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILIT PER LA VOTAZIONE.